

# RISPARMIO & FUTURO

*Nuotare nella crisi ... senza affogare!*



**Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA**

**Mensile anno XXXIV– N°9- 1° Settembre 2022**

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma  
*La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.*

**RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS**

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA  
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

**Anno XXXIV – N° 9 - SETTEMBRE 2022**

**Periodico d'informazione**

**Direttore Responsabile** Sen. Dott. Elio Lannutti, Presidente Onorario di ADUSBEF ETS

**Amministrazione, Redazione:** Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

**Stampa:** Corso porta Luce n. 20, 73013, Galatina (LE)

**Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988**

**Abbonamenti:** Ordinario € 23 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

**Versamenti su conto corrente postale** IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.

**Redazione:** Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Daniele Imbò - Olga Tanza - Vincenzo Laudadio.

**Corrispondenti:** Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); **Lorenzo De Cesaris (GR)**; Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Jessica Cosseta (CU);

**Sommario del n° 9 – SETTEMBRE 2022**

"Allarme mutui: rate in aumento. dai recenti rincari della rata a tasso fisso, alle ultime manovre della Bce"	03
Truffe informatiche e furti di codici, Adusbef, una garanzia.	04
Stop alla procedura di pignoramento. il valore dell'immobile mutuato è inferiore alla somma erogata dalla banca	06
Superato il limite di finanziabilità: la banca non può procedere con il pignoramento!	07
Banca condannata! vince la causa in appello ma la banca non gli restituisce le spese legali pagate in primo grado	08
EVENTI ADUSBEF NAZIONALE	09
CAMPAGNA 5 X 1000	11
NOTIZIE ADUSBEF E FINANZIAMENTI	12

**“ALLARME MUTUI:  
RATE IN AUMENTO.  
DAI RECENTI RINCARI  
DELLA RATA A TASSO  
FISSO,  
ALLE ULTIME MANOVRE  
DELLA BCE”.**

In questi ultimi mesi, si sono riscontrati pesanti aumenti del costo sia dei mutui che in genere dei finanziamenti.

Rispetto ai costi riscontrati ad inizio, oggi chi volesse accendere un mutuo andrebbe a pagare un costo molto più salato.

Ma andiamo a spiegare meglio in cosa consistono questi aumenti.

Secondo l'analisi del Centro di Ricerca e Studi, il costo della rata mensile è aumentato di circa 38 euro per i mutui a 20 anni, oltre 40 euro per i mutui a 25 anni e di 49 euro per i mutui a 30 anni.

Su base annua poi l'aggravio di spesa arriva a sfiorare addirittura i 590 euro nel caso di mutui trentennali.

L'aumento dei tassi pesa sui nuovi mutui.

Dopo anni di sostanziale calma, il costo dei finanziamenti è tornato ad aumentare, come rilevato del resto dalla stessa Banca d'Italia, che ha riscontrato a marzo 2022 il ritorno sopra il 2% per la prima volta dal 2019.

Se si vuole fare un esempio: un consumatore che chiede oggi un mutuo a tasso fisso del valore di circa 100 mila euro per l'acquisto di una casa a Roma avrà un Tan (Tasso annuo nominale) di circa lo 0,80 o 1% in più rispetto a gennaio 2022 questo a seconda della durata del finanziamento.

Considerata la totalità delle rate al netto di spese bancarie perizie e altri costi legati ai finanziamenti, un mutuo a tasso fisso a 20 anni costa oggi circa 9.000,00 euro in più rispetto ad inizio anno; si registra un aumento di circa 12.000,00 euro per un mutuo a 25 anni; ed un aumento di 17.000,00 euro in quello a 30 anni.

L'incremento si riflette non solo sulle condizioni applicate dalle banche ma anche su tutte le spese mensili e annuali di chi accende un mutuo.

Se per il tasso variabile la situazione risultava stazionaria, fattore che ha indotto un numero crescenti di risparmiatori ad optare per tale tipologia di mutuo, (considerati i consistenti risparmi sulla rata mensile rispetto al tasso fisso), lo scenario è di gran lunga cambiato alla luce delle recenti mosse della BCE

Infatti, giovedì 9 giugno la Banca centrale europea (Bce) ha annunciato che alzerà i tassi di interesse per la prima volta dopo dieci anni e terminerà il proprio principale programma di acquisto dei titoli di stato, che era attivo da oltre otto anni, a partire dal 1° luglio. L'obiettivo è di mitigare l'effetto dell'inflazione. I tassi verranno alzati prima a 0.25% a luglio, e poi a 0.50% a settembre.

L'aumento del costo del denaro, annunciato dalla Banca Centrale Europea, avrà ricadute pesanti sui mutui a tasso variabile.

Gli scenari ipotizzabili possono essere i seguenti: un finanziamento avviato circa un anno fa per 200 mila euro a 20 anni all'1%- con l'Euribor, il parametro che di norma viene adottato per i variabili, aumentato di 25 centesimi da luglio, porterebbe ad un aumento della rata dal prossimo mese

da 920 a 959 euro. e se come previsto a settembre ci sarà un secondo aumento di 25 centesimi, la rata salirebbe a 998 euro. Infine, se tra un anno l'incremento totale fosse di un punto, si arriverebbe ad una rata di 1.070,00 euro, certo non sostenibile da gran parte delle famiglie italiane che sicuramente si troverebbero in forti difficoltà.

Ovviamente saranno più cari in genere i prestiti personali.

Non minori difficoltà incontreranno le aziende, infatti fino ad oggi, potevano contare su prestiti a tassi molto bassi, in alcuni casi ottenuti con garanzie statali e con scadenze prorogate grazie alle moratorie introdotte dal governo, (soprattutto per mitigare gli effetti covid sull'economia), da luglio tali operazioni saranno più costose proprio perché le rate dei prestiti saranno più alte.

Alla luce di tutti questi rincari, (a cui sono da aggiungere quelli relativi all'energia ai carburanti ed ai beni di prima necessità) si rende più urgente il confronto del Governo con le Associazioni dei Consumatori, per trovare soluzioni ed arginare il caro prezzi.



**Avv. Massimo CAMPANELLA**  
*Direttivo Nazionale*  
*Delegato Roma e Civitavecchia*

## **TRUFFE INFORMATICHE E FURTI DI CODICI, ADUSBEF, UNA GARANZIA.**

Sono sempre più frequenti le truffe digitali compiute tramite accessi illegittimi ai nostri dati bancari e personali, nonostante venga prestata molta cura nella conservazione dei codici di accesso alla sezione di home banking o quelli per l'utilizzo delle carte di credito/debito sia online che presso negozi fisici o sportelli Bancomat.

Nel caso in cui si rimanga vittima di truffe portate a termine utilizzando i codici di accesso alla banca online o il PIN della nostra carta di credito, pur custoditi con la massima cura, non dobbiamo pensare che tutto sia perduto, dobbiamo anzi prontamente agire nei confronti del nostro istituto bancario. Richiedere la restituzione delle somme che ci sono state sottratte fraudolentemente è un nostro diritto a cui non dobbiamo rinunciare. Nei casi in cui la banca non intenda restituirle neppure in sede di mediazione obbligatoria, sarà necessario adire le vie legali e istruire una vera e propria causa civile per la restituzione di quanto ci è stato sottratto.

Pochi mesi fa, il Giudice di Pace di Milano ha condannato un primario istituto di credito a pagare la somma di 5.000 € e a rifondere le spese legali ad una coppia di correntisti, associati Adusbef, sui cui conti erano state effettuate transazioni di trasferimento di fondi non istruite né autorizzate da loro. Nella sentenza, il Giudice di Pace di Milano ha sottolineato il principio secondo il quale è la banca che deve provare in giudizio che il suo cliente vittima di truffa non ha adeguatamente

conservato le proprie credenziali di accesso alla banca (codice utente, PIN, codice temporanei per eseguire operazioni online) e, se non riesce a fornire la prova del dolo o della colpa grave del proprio correntista, deve essere condannata a restituire le somme rubate ed a pagare le spese legali.

In questo caso specifico la truffa ha avuto origine da un'operazione di phishing particolarmente evoluta, sofisticata ed aggressiva, integrata da SMS spoofing con cui i truffatori hanno indotto i correntisti a pensare di aver avuto conversazioni telefoniche e scambi di email e messaggi con la propria banca (cosa che in parte è avvenuta, ma in modo da non rendere possibile distinguere tra le comunicazioni legittime e quelle illegittime), e che è stata agevolata dall'impossibilità di contattare un numero di emergenza che non fosse il solo numero verde, disponibile per altro, in determinate fasce orarie, e dall'assenza totale di assistenza da parte della Banca al di fuori degli orari d'ufficio.

Un altro caso ha visto ancora la condanna da parte del Giudice di Pace di Milano di un istituto di credito alla restituzione dell'importo che era stato sottratto ad un correntista, anche lui associato Adusbef, e al pagamento delle spese legali. La truffa riguardava un prelievo effettuato senza richiesta di autorizzazione e senza l'invio di un messaggio di alert. Tale prelievo, inoltre, superava i limiti di operatività sul conto corrente sia mensile che giornaliero ed era stato effettuato a più di un migliaio di chilometri da casa del correntista.

In entrambi i casi il Giudice di Pace di Milano ha sottolineato come “la possibilità della sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'ambito del rischio d'impresa, destinato a essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente” e quindi che “spetta all'istituto di credito verificare la riconducibilità delle operazioni effettuate tramite home banking alla volontà del cliente, impiegando la diligenza dell'accorto banchiere e che in mancanza il correntista deve essere risarcito...”. Nei casi in questione, “in assenza totale di prova di autorizzazione alle operazioni da parte dei clienti, gli stessi devono essere immediatamente risarciti”.

I correntisti, quindi, hanno ottenuto una sentenza che condanna la propria banca alla restituzione di quanto sottratto loro e al pagamento delle spese di lite (sentenze Giudice di Pace di Milano, nn. 3169/2022 e 3852/2022).



**Avv. Giovanni PIAZZA**  
Componente Direttivo ADUSBEF Nazionale  
Responsabile Lombardia  
Delegato di Milano



**Avv. Francesco COCCHI**  
Delegato ADUSBEF di Firenze



**Sede di ADUSBEF a Milano, presso lo Studio PIAZZA, Via Besana 2.**



## **STOP ALLA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO**

**Il valore dell'immobile mutuato è inferiore alla somma erogata dalla Banca**

I clienti a suo tempo avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario per euro 220.000 euro.

A distanza di qualche anno, la contrazione del lavoro (svolgono attività d'impresa) ed altre cause impreviste hanno loro impedito di far fronte al pagamento dei ratei convenuti. Da qui l'azione della Banca che ha loro notificato un atto di precetto per euro 116.000,00 intimando il pagamento entro 10 giorni a pena di pignoramento immobiliare.

Contro tale precetto abbiamo proposto opposizione avanti il Tribunale di Pisa muovendo una serie di censure, tra le quali il superamento del limite di finanziabilità previsto dalla normativa in materia bancaria (cfr. art. 1 Delibera CICR 22.4.1995, art. 38, comma 2, TUB, e circolare Banca d'Italia n. 229 del 21.4.1999). In particolare, al riguardo ci siamo avvalsi di una perizia di stima che ha comprovato come alla data di stipula del contratto di mutuo il valore dell'immobile fosse inferiore di almeno 30.000 euro rispetto alla somma erogata dall'Istituto di Credito. Il che, stando alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, è motivo di nullità del contratto di mutuo, che abbiamo - quindi - eccepito, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ovvero del mutuo) al fine di evitare così alla Banca di procedere col pignoramento.

La Banca, pur non contestando la stima dell'immobile e, quindi, il superamento del limite di finanziabilità, ha richiamato altra (isolata) giurisprudenza dei giudici di legittimità che hanno - invece - escluso la nullità del contratto, edulcorando le conseguenze di tale modus operandi.

Il Giudice del Tribunale di Pisa ha però condiviso la nostra tesi,

escludendo la validità di quella sostenuta dall'Istituto di Credito, rilevando che *“il carattere categorico di tale conclusione non convince appieno perché impedisce di considerare adeguatamente come la stabilità patrimoniale della singola banca, cui la norma in esame è in prima battuta finalizzata per impedire lo squilibrio tra garanzie acquisite e concessione di credito e quindi prevenire per quanto possibile il rischio di sovraesposizione, rappresenti comunque il mezzo per raggiungere l'obiettivo di una sana e prudente gestione dell'attività del singolo operatore professionale del mercato creditizio in generale e bancario in particolare, significativamente sottoposto ad un sistema pubblicistico di vigilanza assai sofisticato; ritenuto che apparirebbe contraddittoria la previsione di una sanzione posta a prevenzione di rischi sistemici – originatisi in prima battuta, evidentemente, dallo squilibrio finanziario di uno o più singoli operatori, come notato dalla Corte Suprema – in assenza di concreta incidenza sul singolo atto, anche se questa incidenza dovesse, nel caso di specie, rivelarsi economicamente sfavorevole alla parte suscettibile di ingenerare il predetto rischio, potenzialmente sistemico, in quanto, in caso contrario, detta sanzione, non scoraggiando in alcun modo il comportamento ritenuto sistemicamente pericoloso o la sua anche indefinita reiterazione, non avrebbe alcun effetto concreto, limitandosi, ciò che all'apparenza non è, ad assumere i caratteri della raccomandazione; considerato che la stessa pronuncia di legittimità afferma poi che tale incidenza sull'atto, sostanzialmente nel senso indicato dall'odierno attore, potrebbe*

*criticarsi per “[l]’eccesso della misura applicata rispetto alla finalità della norma violata, esigendosi dall’interprete il rispetto di un criterio di ragionevolezza e di proporzionalità tra interesse leso e rimedio prescelto”, sostanzialmente richiamando ancora una volta ad una considerazione sistemica del settore la cui stabilità sarebbe oggetto della norma, ciò che però, di nuovo, appare contraddittorio rispetto alla predisposizione di un divieto che, in nome della protezione di un interesse alla non conclusione di determinati atti, finirebbe in tal modo per non avere concreta attuazione, permettendo, nella sostanza, che questi vengano comunque conclusi in un numero indefinito di casi”.*

Indi, lo stesso Magistrato, nel riscontrare anche la sussistenza del pericolo nel ritardo sia “per l’entità del credito”, sia “per non essere stata contestata l’affermazione di parte attrice che l’immobile oggetto di causa sarebbe la sua unica proprietà”, ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo azionato dalla Banca.

***SUPERATO IL LIMITE DI FINANZIABILITÀ:  
LA BANCA NON PUÒ PROCEDERE CON IL PIGNORAMENTO !***

***Sospesa l’efficacia esecutiva del titolo***

Un cliente aveva ricevuto la notifica di un atto di precetto col quale la Banca gli intimava il pagamento di circa 40.000,00 euro per il residuo di un contratto di mutuo, asseritamente non onorato.

Abbiamo da subito esaminato, anche avvalendoci della nostra consulente tecnica, le criticità di tale

finanziamento. Da tale disamina sono emersi diversi aspetti da sollevare, tra i quali il superamento del limite di finanziabilità. Infatti, sulla scorta di una perizia effettuata tenendo conto dei valori OMI e dei prezzi di mercato dell'epoca della stipula del mutuo, è emerso l'inequivocabile finanziamento di una somma ben superiore all'80% previsto come per legge. Da qui la nostra opposizione al precetto con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato onde evitare il pignoramento da parte dell'Istituto di Credito.

Ai rilievi mossi sul punto dalla Banca che ha messo in discussione la valenza dei criteri OMI e comunque della nostra perizia, abbiamo puntualmente replicato, come alle altre osservazioni dalla stessa formulate. Ed il Giudice del Tribunale di Pisa, Dott. Daniele Mercadante, con ordinanza 31.5.2022, ha accolto la nostra tesi, provvedendo alla sospensione richiesta, rilevando che: *"Considerato che deve ritenersi che i parametri utilizzati dall'Attore nell'argomentare il lamentato superamento del limite di finanziabilità in relazione al mutuo fondiario ipotecario, traendosi da fonti pubblicamente consultabili e di ampia diffusione, costituiscono un fondamento sufficiente a ritenere la doglianza fornita di fumus boni iuris;*

*Considerato che l'eccezione relativa alla mancata corrispondenza del prezzo reale dell'immobile a quello dichiarato nell'atto pubblico appare priva di fondamento, in quanto in primo luogo è stata articolata come osservazione su comportamenti generalizzati, e in quanto la banca, quale finanziatrice dell'acquisto, sarebbe stata nella migliore situazione onde accertarsi di tale circostanza prima della stipula del contratto, fornendo in tal modo*

*elementi per ritenere sia l'atto, sia le stime dell'OMI, non corrette;*

*Considerato che l'elemento di periculum evidenziato dall'Attore non appare essere stato contestato nella sua sussistenza e deve ritenersi di sufficiente gravità ai fini che qui occupano".*

Un sospiro di sollievo per il nostro assistito che peraltro nel tempo è riuscito a regolare il capitale mutuato e già buona parte degli interessi.

## **BANCA CONDANNATA!**

### **VINCE LA CAUSA IN APPELLO MA LA BANCA NON GLI RESTITUISCE LE SPESE LEGALI PAGATE IN PRIMO GRADO**

Una nostra cliente aveva proposto domanda giudiziale avanti al Tribunale di Pisa ai fini della condanna di una nota Banca alla restituzione di somme in relazione e dipendenza di poste passive indebite applicate nel corso del rapporto.

Il Tribunale di Pisa, pur dichiarando la nullità parziale del rapporto, aveva però rigettato la sua domanda, condannandola al pagamento delle spese di causa alla controparte che aveva regolarmente onorato.

Interposta impugnazione contro tale decisione, la Corte d'Appello di Firenze aveva accolto in toto le ragioni della nostra assistita condannando l'Istituto di Credito al pagamento al capitale ed alle spese liquidate per il doppio grado di giudizio.

La Banca però, pur non impugnando la sentenza - che diventava così definitiva -, corrispondeva il capitale e le spese legali liquidate con tale decisione, ma si rifiutava di rimborsare quanto già versato in forza della sentenza di primo grado, assumendo la legittimità

del suo comportamento non essendosi i Giudici d'Appello pronunciati al riguardo.

A quel punto non è rimasta altra scelta che far ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (in questo caso Lucca) ai fini del rimborso dell'importo in questione (euro 4.341,19) chiedendo ed ottenendo un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Contro tale decreto la Banca - dopo aver regolato la somma ingiunta, gli interessi e le spese legali liquidate - ha interposto opposizione.

Dopo poco meno di tre anni si è concluso il giudizio di opposizione nel quale il Giudice di Pace di Lucca, nel richiamare numerosa giurisprudenza di legittimità che legittima anche la separata richiesta di restituzione di quanto corrisposto con ricorso al decreto ingiuntivo -, ha rigettato l'opposizione dell'Istituto di Credito, condannandolo alle spese di causa.



**Avv. Alberto FOGGIA**  
Delegato ADUSBEF di Pisa



**Il 23 settembre, alle ore 17,00**  
**l'avv. Francesco COCCHI,**  
**delegato ADUSBEF di Firenze,**  
**presenta il Suo ultimo lavoro**  
**"Phishing e nuovi attacchi**  
**informatici. Modalità operative e**  
**strategie difensive".**



[https://www.amazon.it/gp/product/B0894863069/ref=ppx\\_yo\\_dt\\_b\\_asin\\_title\\_o01\\_s01?ie=UTF8&psc=1](https://www.amazon.it/gp/product/B0894863069/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1)

Nell'opera viene esaminata l'importante evoluzione dei *phishing attack* nel recente periodo pandemico. Sullo schema classico del *deceptive phishing* si sono innestati schemi operativi di altri attacchi informatici che hanno dato vita a forme ibride di *phishing* maggiormente impercettibili e più dannose per gli utenti dei servizi di pagamento. L'autore esamina l'evoluzione dei nuovi attacchi *phishing* e le modalità operative del c.d. nuovo *spear phishing* e le possibili strategie difensive per la vittima, corredando il testo di utili modelli.

### **Dalla prefazione dell'Avv. Antonio Tanza:**

*Questo volume, redatto da uno dei più attenti professionisti dell'Adusbef, si prefigge l'obiettivo di approfondire il tema delle truffe digitali fornendo al lettore una corretta ed approfondita informazione sulle tecniche più avanzate con cui tale odioso reato viene perpetrato.*

### **Dall'introduzione dell'Ing. Alfonso Scarano:**

*L'opera dell'Avv. Francesco Cocchi raccoglie in forma organica il perimetro degli elementi del flagello, di grande impatto sociale, delle truffe perpetrate via telematica ed indistintamente qualificate come phishing ... Il merito di quest'opera è di aver sistematizzato in un percorso di conoscenza giuridico/tecnica le molteplici varianti e sfaccettature di questo complesso tipo di reati e come la vittima tramite un avvocato esperto di questa materia possa tutelare i propri diritti.*

La presentazione avverrà in un luogo d'eccezione: nella **Sala Spadolini del Caffè & Ristorante La Loggia**, Piazzale Michelangelo, 1, Firenze.  
La capienza è di 80 persone, contattare il Nazionale per accreditarsi



### **La Loggia in una foto d'epoca**



*Panorama godibile dalla terrazza*



**Caffè & Ristorante La Loggia**



*Come arrivare al Caffè & Ristorante La Loggia*



**Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!**

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*



**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI  
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE  
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO  
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA  .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



---

**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO  
NELLA CONTRATTAZIONE**

---

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)**

---

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

**FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE:** in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

**RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI:** le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

**STRUTTURA. SEDI:** Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito ([www.adusbef.it](http://www.adusbef.it)) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

---

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....

..... **ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps**

---

- o Socio ordinario + Rivista 12 numeri (validità biennale + abb. 12 num rivista R&F): - €. 25,00 (1,00 euro per anno quota associativa – 23,00 euro per 12 numeri rivista R&F)
  - o Socio ordinario + Rivista 6 numeri (validità annuale + abb. 6 num. rivista R&F): - €. 12,50 (1,00 euro per anno quota associativa – 11,50 euro per 6 numeri rivista R&F)
  - o Socio ordinario (validità biennale): - € 2,00 (1,00 euro per anno)
  - o Socio ordinario (validità annuale): - €. 1,0
  - o Socio ordinario sostenitore: - €. 100,00
  - VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE  
**IBAN: IT74S0760103200000070043005** INTESSTATO ADUSBEF;
  - OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
**IBAN: IT35Q0103003204000001471949** INTESSTATO ADUSBEF;
  - OPPURE ISCRIVITI ONLINE: [https://web.adusbef.it/iscrizione\\_socio.asp](https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp)
  - OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF ( <https://www.adusbef.it/sedi> );
- CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

**Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nel 2021 ed anni precedenti:** Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”

---